



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Vittoria Amirante, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 62679 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 vertente

T R A

U [redacted] **A** [redacted] **s** [redacted] con sede in **B** [redacted] **v** **S** [redacted] in persona del procuratore speciale **G** [redacted] **G** [redacted] elettivamente domiciliata in Roma Via C. Mirabello 17 presso lo studio degli Avv.ti Fulkvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado

APPELLANTE

E

C [redacted] **R** [redacted] nato a **R** [redacted] di **P** [redacted] il [redacted] e res in **R** [redacted] **V** [redacted] **C** [redacted] **B** [redacted] elettivamente domiciliato in **R** [redacted] **V** [redacted] **A** [redacted] presso lo studio dell'Avv. **A** [redacted] **I** [redacted] dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALMENTE

E

B [redacted] **M** [redacted] **N** [redacted]

APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 18140/16



CONCLUSIONI

All'udienza del 31.10.2018 le parti concludevano come da verbale ed il giudice tratteneva la causa in decisione con termine di giorni 60 per conclusionali e giorni 20 per repliche

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato R [redacted] C [redacted] conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Roma M [redacted] N [redacted] B [redacted] e la U [redacted] s. [redacted] per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso il [redacted]. Deduceva l'attore che in tale data mentre si trovava alla guida del motociclo H [redacted] tg [redacted] su V [redacted] d [redacted] A [redacted] B [redacted] veniva violentemente urtato dalla N [redacted] tg [redacted] di proprietà della B [redacted] il quale procedendo nella medesima direzione di marcia precedendo l'attore, all'altezza del civico 210 effettuava una repentina e non segnalata manovra di svolta a sinistra, non consentita stante la doppia striscia continua, urtando il mezzo attoreo e facendo cadere in terra il C [redacted]. Esponeva che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale che redigeva rapporto ed elevava contravvenzione nei confronti del conducente della Nissan. Lamentava che nel sinistro riportava lesioni, con danni biologici, morali ed esistenziali liquidabili in € 3.600 oltre a danni patrimoniali da spese mediche (€ 921) e per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore (€ 600). Deduceva che la convenuta compagnia a seguito di formale messa in mora e visita del fiduciario, offriva la somma di € 531 che veniva trattenuta in acconto del maggior avere. Concludeva chiedendo che accertata la responsabilità esclusiva della B [redacted] questa venisse condannata in solido con l'U [redacted] s. [redacted] al risarcimento dei danni patiti liquidati nella ulteriore somma di € 4.590 oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese.

Con comparsa si costituiva la U [redacted] s. [redacted] contestando la domanda attorea sia nell'an che nel quantum e deducendo la responsabilità esclusiva del C [redacted]. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

Restava contumace M [redacted] N [redacted] B [redacted]

Espletata l'istruttoria il Giudice tratteneva la causa in decisione e con sentenza n. 18140/16 del 17.3.2015 depositata il 24.5.2016 il Giudice di Pace di Roma in accoglimento parziale della domanda attorea condannava i



convenuti in solido al pagamento della somma di € 2.709,90 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo ed alla refusione delle spese liquidate in € 1.250 da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Con atto di appello notificato il 12.9.2016 la Unipolsai appellava la cennata sentenza deducendo la assenza di motivazione essendo quella redatta dal Giudice di pace meramente apparente in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di Pace in ordine alla responsabilità del suo assicurato fondata genericamente su "le dichiarazioni testimoniali" e la corresponsione di una somma da parte della compagnia in sede stragiudiziale, circostanza priva di ogni carattere di riconoscimento di debito o di valore confessorio come affermato dalla consolidata giurisprudenza. Lamentava inoltre l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare delle dichiarazioni rese dal teste D. D. [redacted] imprecise, contraddittorie ed incomplete a fronte di quelle rese da M. [redacted] S. [redacted] e M. [redacted] Z. [redacted] agli agenti verbalizzanti deponenti nel senso della responsabilità esclusiva del C. [redacted] Lamentava, inoltre, che il Giudice di Pace aveva proceduto alla liquidazione dei danni in totale assenza di prova anche alla luce del disp. Dell'art. 32 co. 3 ter e quater D.L. 1/2012 senza nemmeno disporre CTU. Deduceva di aver dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado corrispondendo la somma di € 2.709,90 per sorte ed € 1.465,60 per spese di cui chiedeva la restituzione. Concludeva chiedendo che in riforma della sentenza impugnata il Giudice rigettasse la domanda attorea condannando il C. [redacted] alla restituzione delle somme corrispostegli con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale R. [redacted] C. [redacted] contestava la fondatezza dei motivi di appello principale di cui chiedeva il rigetto e proponeva appello incidentale lamentando la erroneità della quantificazione dei danni patiti e la mancata liquidazione del danno morale e da spese mediche. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e che il Giudice in accoglimento dell'appello incidentale in riforma dell'impugnata sentenza condannasse la B. [redacted] e la U. [redacted] in solido tra loro al pagamento della ulteriore somma di € 2.134,20.

Restava contumace la B. [redacted]



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà.

Nel caso di specie deve ritenersi da un lato provato il comportamento colposo del F [REDACTED], conducente dell'autovettura di proprietà della B [REDACTED], il quale violando l'art. 40 cdS effettuava una manovra di svolta a sinistra per parcheggiare sul lato opposto della strada così oltrepassando la doppia striscia continua in spregio anche all'art. 154 Cds il quale prescrive che "I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. (...) devono altresì nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale".

Tale circostanza deve ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso F [REDACTED] ai verbalizzanti il quale pacificamente ammette - in sede di spontanee dichiarazioni agli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro- che intendeva parcheggiare sul lato opposto della carreggiata e che dopo essersi arrestato ed aver inserito la freccia veniva urtato sia dal motociclo del C [REDACTED] che da quello di altro conducente tale M [REDACTED] S [REDACTED]. Va, peraltro, rilevato che tale circostanza non pare nemmeno genericamente contestata dalla U [REDACTED] la quale si limita ad allegare il mancato rispetto da parte del C [REDACTED] della distanza di sicurezza. La circostanza peraltro è ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese dallo Z [REDACTED] in sede di sommarie informazioni agli agenti verbalizzanti che conferma che il F [REDACTED] stava effettuando la manovra sopra descritta non consentita in quel tratto di strada. Del tutto correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la responsabilità della B [REDACTED] quale proprietaria del veicolo. Ha, tuttavia, errato il giudice nel non esaminare in alcun modo la condotta



dell'attore. In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, è infatti pacifico che ove sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti di una specifica norma ovvero dei canoni generali di diligenza e prudenza non sussistono automaticamente la colpa esclusiva di quello e la liberazione dell'altro conducente dalla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., dovendo il giudice valutare in ogni caso se quest'ultimo abbia a sua volta rispettato le norme di comportamento del cod. strada, nonché quelle di normale prudenza, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.

Ciò posto deve rilevarsi che in base alle medesime risultanze istruttorie sopra esposte (e non tenute in considerazione alcuna da parte del Giudice di Pace) deve ritenersi che il C. [REDACTED] non abbia superato la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 c.c. per il caso di scontro tra veicoli ed anzi risultano elementi di responsabilità anche a suo carico in relazione alla circostanza che l'attore si trovava in fase di sorpasso dei veicoli incolonnati tenendo una velocità eccessiva ed in ogni caso non consona allo stato dei luoghi tanto da non riuscire ad arrestare la marcia al fine di evitare l'impatto con il motociclo che lo precedeva e che pure andava ad urtare la vettura. In particolare ai sensi dell'art. 141. CdS "E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile".

Il conducente di un autoveicolo ha, dunque, sempre il dovere di prevedere l'imprudenza ed inosservanza altrui, e, se queste si verificano, di fare tutto il possibile per evitare il danno.



Alla luce di tali rilievi deve ritenersi, dunque, che ha errato il Giudice di Pace nel ritenere la responsabilità esclusiva della B [REDACTED] e nel non affermare una concorrente e paritaria responsabilità dello stesso C [REDACTED] nella determinazione del sinistro. L'appello sul punto della U [REDACTED] va pertanto parzialmente accolto.

Per quanto attiene al motivo di appello attinente alla errata valutazione in ordine alla prova dell'esistenza di danni causalmente riconducibili al sinistro ed alla loro conseguente liquidazione si rileva che in linea generale qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa.

Per quanto attiene più in particolare la questione dell'accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni si ritiene che la liquidazione equitativa di tale danno presuppone necessariamente l'accertamento medico legale della lesione subita.

Orbene si rileva che per il danno biologico la vigente normativa richiede l'accertamento medico legale, cui solitamente si ricorre, ma che non è strumento esclusivo e necessario, restando nella disponibilità del giudice disporlo o meno, non solo nel caso ove l'indagine diretta sulla persona non sia possibile, ma anche quando lo ritenga superfluo, ponendo a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo, ovvero avvalendosi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.

Resta, ovviamente, preciso onere del danneggiato allegare tutti gli elementi che, nella fattispecie concreta, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti da cui risalire al fatto ignoto.

Ciò posto secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto di riconoscere in favore dell'attore il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla luce delle disposizioni di cui all'art 32 comma 3-ter della legge 27/2012 e del novellato art. 139 d.lgs. 209/2005, dovendosi escludere la possibilità di quantificare il danno da lesione micro-permanente subito dal C [REDACTED] in assenza di accertamenti medici



strumentali, stante la carenza probatoria della documentazione sanitaria depositata dall'odierno appellato.

L'appello sul punto appare fondato.

Se è vero, infatti, che il Giudice, nell'operare la valutazione equitativa, non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata egli è, tuttavia, tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del "quantum debeatur", indicando i criteri oggettivi assunti a base del procedimento valutativo.

In particolare in relazione alla liquidazione del danno biologico e del danno morale, entrambe voci di danno non patrimoniale, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne - sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari) -, l'integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto esplicitati e devono essere idonei a garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.

Nel caso di specie, al contrario, in primo luogo non si rinviene alcuna motivazione a sostegno della liquidazione del giudice di pace né alcuna indicazione di parametri valutativi posti a base della decisione né del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione e soprattutto delle motivazioni per le quali il Giudice non abbia proceduto alla liquidazione del danno biologico secondo i parametri di cui all'art. 139 cod. ass., obbligatori nel caso di specie trattandosi di danni derivanti da sinistro stradale. In secondo luogo non è dato comprendere dalla lettura della sentenza di primo grado in base a quali elementi il Giudice di Pace ha ritenuto provata la sussistenza di postumi permanenti (in una percentuale non data) e di ITA e ITP.

Dalla documentazione allegata dal C. [REDACTED] sin dal primo grado ed all'esito della CTU disposta in grado di appello risulta al contrario che il C. [REDACTED] non



abbia riportato alcun danno permanente riconducibile al sinistro ma unicamente un periodo di inabilità assoluta di giorni 6, un periodo di inabilità parziale al 50% di gg 15 ed al 25% di giorni 15. Il secondo comma dell'art. 139 cod.ass. dispone peraltro che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente."

Quanto alla liquidazione del danno esso va risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Alla luce delle suddette tabelle il danno biologico temporaneo risarcibile è pari a complessivi € € 819,21 di cui € 284,94 per invalidità temporanea totale, € 356,18 per invalidità temporanea parziale al 50% ed € 178,09 per invalidità temporanea parziale al 25%.

Del tutto ingiustificato risulta dunque la liquidazione del danno operata dal Giudice di pace nella maggior somma di € 2.709,90.

Le somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale vanno peraltro decurtate del 50% in ragione dell'accertata corresponsabilità paritaria del C. [redacted] per un totale di 409,61.

Per quanto, invece, attiene al motivo di appello incidentale svolto dal C. [redacted] in ordine al mancato riconoscimento del danno morale va rilevato che l'attore non ha né dedotto specificamente né provato di aver patito sofferenze ulteriori rispetto a quanto già risarcito a titolo di danno biologico temporaneo. Tali ulteriori pregiudizi peraltro non possono nemmeno essere presunti in ragione della insussistenza di postumi permanenti.

Tale motivo di impugnazione incidentale va pertanto disatteso. Va, invece, accolto quello relativo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale da spese mediche essendo documentate spese mediche ritenute dal CTU



necessarie e congrue per complessivi € 940. Anche su tali somme peraltro va applicata la decurtazione del 50% per un totale dovuto di € 470.

Sul totale dei danni non patrimoniali liquidati devalutato al maggio 2013 pari ad € 399,62 che si ottiene mediante ricorso al noto deflatore ISTAT per l'anno 2013 (mese di maggio data del sinistro) sommati all'importo dovuto per spese mediche per un totale di € 869,62 sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.

Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT. In base a tali calcoli risulta che alla data (11.2.2014) della corresponsione da parte di U. s. della somma di € 531 al C. spettava a titolo di capitale ed interessi sulla somma rivalutata annualmente la somma di € 886,49 e che, detratto quanto già percepito ed applicati gli interessi sulla somma residua di €355,49 rivalutata annualmente, all'attore alla data della sentenza sarebbe spettata la somma di € 358,75. Attesa peraltro la prova dell'avvenuto pagamento in favore del C. da parte della U. s. della maggior somma di € 2.709,90 in esecuzione della sentenza di primo grado il C. va condannato alla restituzione della differenza pari ad €

Stante la riforma della sentenza di primo grado occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.

Alla luce dell'accertamento della corresponsabilità paritaria del C., della corresponsione quasi integrale delle somme dovute in data antecedente all'introduzione del giudizio di merito nonché dell'accoglimento sia dell'appello principale che di quello incidentale le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti

p.q.m.



il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 18140/16 del 17.3.2015 depositata il 24.5.2016 del Giudice di Pace di Roma dichiara C. [redacted] R. [redacted] e B. [redacted] M. [redacted] N. [redacted] corresponsabili al 50% ciascun del sinistro occorso il [redacted]
2. liquida il danno patito da C. [redacted] R. [redacted] nella minor somma di € 358,75
3. condanna C. [redacted] R. [redacted] alla restituzione ad U. [redacted] s. [redacted] di quanto da questa corrisposto all'attore in esecuzione della sentenza impugnata detratto l'importo di cui al capo 2;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
5. pone a carico delle parti in solido le spese di CTU

Così deciso in Roma 30.1.2020

Il Giudice

dott.ssa Vittoria Amirante

